



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Politiche per l'energia e risparmio energetico
UFFICIO ENERGIA - U.T.C. SETTORE MANUTENZIONE

IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

VISTO

- La **Legge** n. 10/1991 che ha introdotto le norme per l'**attuazione** del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- Il D.P.R. n. 412/1993, e s.m.i., che ha introdotto nuove norme per la progettazione, l'installazione, l'**esercizio** e la manutenzione degli impianti termici degli edifici al fine del contenimento dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento, la riduzione dell'**inquinamento** ambientale, l'aumento della sicurezza degli **impianti** di riscaldamento;
- La **Delibera** di Commissario Straordinario n. 104/2006, di approvazione del Regolamento per l'esecuzione del controllo del rendimento della combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici. Adempimenti connessi all'attuazione della legge n. 10/91 - D.P.R. 412/93 - D.P.R. n. 551/99 - D.lgs. n. 192/2005;
- Il Regolamento **Regionale** n. 24 del 27 settembre 2007 per l'attuazione del D.lgs. 192/2005 in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale;
- Che il Comune di Barletta rientra nella zona climatica C, avente i **seguenti** parametri: **Zona Climatica C**; Gradi Giorno 1306 GG; Altezza livello mare 15 m.

PREMESSO

Che la **manutenzione periodica** degli impianti termici, eseguita da operatori esperti ed in possesso dei requisiti richiesti prescritti dalle vigenti normative, è **obbligatoria per legge** e consente di ridurre i rischi di incidenti, di diminuire i consumi e i costi di esercizio, di contenere l'inquinamento e tutelare l'ambiente;
Che i comuni con più di 40.000 abitanti effettuano i controlli necessari e **verificano** l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di **organismi** esterni, aventi **specificata** competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.
Che, in forza delle nuove disposizioni legislative intervenute con il D.Lgs. 192/2005 e con N D.Lgs. 311/2006 e del conseguente regolamento regionale n. 24 del 27 settembre 2007, il comune di Barletta, con più di 40.000 abitanti, è tenuto ad effettuare i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato degli **impianti**, con onere a carico degli utenti.
Che l'ufficio energia del comune di Barletta ha avviato la campagna di controllo 2011/2012.

AVVISA

TUTTI GLI UTILIZZATORI DI IMPIANTI TERMICI, DEL TERRITORIO COMUNALE, A RISPETTARE:

LIMITI MASSIMI DI ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI.

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dal DPR 412/93: **20° C ± 2° C di tolleranza**.
2. L'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione.
3. È consentito il frazionamento dell'**orario** giornaliero di riscaldamento (10 ore) in due o più Sezioni, dal 15 novembre al 31 marzo.
4. La durata di attivazione degli **impianti** deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni **climatiche** che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.
6. Sono fatte **salve** le deroghe di legge.

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI

Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi il terzo responsabile, che se ne assume la responsabilità, deve mantenere in esercizio gli **impianti** e provvedere affinché siano eseguite le **operazioni** di controllo e manutenzione secondo le **prescrizioni** delle normative vigenti.

L'**operatore** (manutentore), incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti, esegue dette attività a regola d'arte.

La **manutenzione** e le operazioni di controllo **periodico** dell'impianto termico sono obbligatorie, secondo quanto **previsto** dalle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione, rese disponibili dall'**impresa installatrice**, o in mancanza delle disposizioni dell'installatore, secondo quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione del costruttore delle apparecchiature **costituenti l'impianto termico**, e per le restanti parti secondo le norme UNI e CEI vigenti.

A solo scopo **indicativo**, mancando le istruzioni dell'installatore (costruttore dell'impianto), le operazioni dovranno essere con cadenza annuale;

CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW e per quelli di potenza **nominale** del focolare inferiore a 35 kW, devono essere effettuati, almeno con le seguenti scadenze temporali:

- a) Ogni anno, normalmente **all'inizio** del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, **indipendentemente** dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
- b) Ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con un'anzianità di installazione **superiore a otto anni** e per gli impianti, dotati di generatore di **calore** ad acqua calda a focolare aperto, installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporco delle **superfici** di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte **all'interno** delle abitazioni;
- c) Ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.

In presenza di tali controlli, le date in cui questi sono stati eseguiti sono riferimenti per le successive scadenze.

RAPPORTI DI CONTROLLO TECNICO (allegato F o G al DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192)

L'**operatore** (manutentore) al termine delle operazioni, ha l'**obbligo** di redigere con **esattezza** ed in **ogni** sua **parte**, firmandolo per assunzione di responsabilità, in relazione alla tipologia e potenzialità dell'**impianto**, il rapporto di controllo tecnico, allegato "F" o "G", al **d.lgs.192/2005**.

Il Rapporto di controllo tecnico **dovrà** essere controfirmato dal responsabile dell'impianto per presa visione ed **accettazione**.

Una copia del rapporto di controllo tecnico, dovrà essere trasmessa per posta o a mano, all'**Ufficio** Energia del Comune di Barletta secondo quanto predisposto dallo stesso.

IL BOLLINO

Ai predetti Rapporti di Controllo Tecnico (modelli F o G) **deve** essere applicato il **bollino** attestante il pagamento del contributo, in riferimento al tipo ed alla potenza dell'impianto termico **utilizzato**.

I bollini **pre-pagati** devono essere ritirati presso il Comune di Barletta tramite il Manutentore di fiducia accreditato.

Il costo per i **bollini** (comprensivo del contributo economico a copertura dei costi di accertamento e ispezioni **periodiche**) è stabilito dai "REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI".

In particolare, per gli impianti termici con potenza **nominale** al focolare **inferiore** a 35 Kw il costo è di € 16.00.

VERIFICHE

Il Comune, ottenuta la documentazione (Mod. G e Mod. F), **provvederà all'accertamento** documentale e alle verifiche, in conformità all'**art. 9** comma 2 del D. Lgs. 192/05;

In particolare gli impianti con potenzialità inferiore a 35 Kw, per i quali non sia stato inviato (l'Allegato G), saranno **soggetti** ad ispezione con addebito dell'intero costo della verifica, oltre ad **eventuali** sanzioni previste dall'**art. 15** comma 5 del D.Lgs. 192/05;

Nel caso in cui **siano** state riscontrate infrazioni, durante la visita ispettiva, queste verranno annotate sul verbale che verrà consegnato all'**utente** con l'indicazione di un termine compreso tra 30 gg e 180 gg. (secondo la gravità delle infrazioni o irregolarità riscontrate) per la loro **regolarizzazione**, che deve avvenire perentoriamente nei termine **stabilito**, onde evitare le **sanzioni**.

Entro la scadenza del termine, l'utente comunicherà, per via scritta, e con l'**utilizzo** dei modelli predisposti, all'ufficio Energia del Comune di Barletta, l'avvenuta regolarizzazione.

Gli impianti **regolarizzati** saranno sottoposti obbligatoriamente a ispezione di controllo e verifica **finale**.

La mancanza della comunicazione di impianto regolarizzato, innesca automaticamente la procedura **sanzionatoria**.

In tutti i casi di mancata osservanza alle procedure di controllo che possono determinare situazioni di pericolo imminente per la pubblica incolumità, si darà comunicazione all'azienda **fornitrice** di gas per i provvedimenti di sua competenza (interruzione della fornitura del gas ai sensi dell'**art. 16** comma 6 del D.Lgs. 164/2000).

BARLETTA.....

L'ASSESSORE
ALLE POLITICHE PER L'ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO
Sig. Pasquale GUERRIERI

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE MANUTENZIONI
Ing. Sebastiano LONGANO